



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità delle procedure di bonifica dei progetti di bonifica nei siti di interesse nazionale;
- Visto il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 "Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" che individua, tra gli altri, il sito di "Emarese" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 novembre 2002 di perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di "Emarese";
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 ottobre 2006 contenente una variante della perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di "Emarese";
- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1709/TRI del 25 luglio 2011 che ha approvato con prescrizioni il "Progetto definitivo: Interventi sotto aree A1-2-3-6 e realizzazione di un bacino di confinamento dei rifiuti movimentati dalla aree oggetto di intervento";
- Vista la nota dell'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Corte dei Conti del 25 giugno 2014, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17467/TRI del 26 giugno 2014, relativa alla tipologia degli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'articolo 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- Visto il "Progetto definitivo: Interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente delle ex cave e discariche di amianto - Perizia di variante n. 2", trasmesso dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta con nota del 15 luglio 2015 con protocollo n. 5597, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 10882/STA del 17 luglio 2015, che costituisce una variante del "Progetto definitivo: Interventi sotto aree A1-2-3-6 e realizzazione di un bacino di confinamento dei rifiuti movimentati dalla aree oggetto di intervento", resasi necessaria a seguito dei nuovi finanziamenti disposti dall'articolo 1, comma 50, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);
- Visto il parere sul "Progetto definitivo: Interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente delle ex cave e discariche di amianto - Perizia di variante n. 2", trasmesso dall'ARPA Valle d'Aosta con nota del 24 luglio 2015 con protocollo n.

- 7834, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 11761/STA del 31 luglio 2015;
- Visto il parere sul "Progetto definitivo: Interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente delle ex cave e discariche di amianto – Perizia di variante n. 2", trasmesso dall'INAIL con nota del 4 settembre 2015 con protocollo n. 60202, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 13580/STA del 7 settembre 2015;
- Visto il verbale della riunione del 23 settembre 2015 della Struttura di Assistenza Tecnica della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel corso della quale è stato espresso un parere sul "Progetto definitivo: Interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente delle ex cave e discariche di amianto – Perizia di variante n. 2";
- Visto il parere sul "Progetto definitivo: Interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente delle ex cave e discariche di amianto – Perizia di variante n. 2", trasmesso dal Dipartimento della Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali - Patrimonio Archeologico della Regione Autonoma Valle d'Aosta con nota del 28 settembre 2015 con protocollo n. 6614, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 14832/STA del 28 settembre 2015;
- Visto il parere sul "Progetto definitivo: Interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente delle ex cave e discariche di amianto – Perizia di variante n. 2", anticipato dall'ISPRA per le vie brevi e trasmesso successivamente con nota del 1° ottobre 2015 con protocollo n. 43140, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 15144/STA del 1° ottobre 2015;
- Considerato che nel corso della Conferenza di servizi istruttoria del 29 settembre 2015 l'Istituto Superiore di Sanità ha espresso un parere favorevole in merito al "Progetto definitivo: Interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente delle ex cave e discariche di amianto – Perizia di variante n. 2";
- Visto il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 29 settembre 2015, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 394/STADDEC del 1° ottobre 2015, che ha dichiarato approvabile con prescrizioni il "Progetto definitivo: Interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente delle ex cave e discariche di amianto – Perizia di variante n. 2", trasmesso dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta con nota del 15 luglio 2015 con protocollo n. 5597;
- Considerato che la Conferenza di servizi decisoria del 29 settembre 2015 ha precisato che la dichiarazione di approvabilità del "Progetto definitivo: Interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente delle ex cave e discariche di amianto – Perizia di variante n. 2" attiene ai soli aspetti di salvaguardia ambientale e limitatamente al livello di dettaglio del progetto medesimo, restando pertanto da verificare nelle sedi opportune e competenti tutti gli altri aspetti progettuali a livello esecutivo, nonché di buona realizzazione e gestione delle future opere, salvaguardando i diritti dei terzi;
- Considerato che nel corso della Conferenza di servizi decisoria del 29 settembre 2015 la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha dichiarato la non assoggettabilità a VIA degli interventi previsti nel "Progetto definitivo: Interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente delle ex cave e discariche di amianto – Perizia di variante n. 2";

Visto

il parere del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 4 gennaio 2016 con protocollo n. 274, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 262/STA dell'11 gennaio 2016;

## DECRETA

### ART. 1

1. È approvato il “Progetto definitivo: Interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente delle ex cave e discariche di amianto – Perizia di variante n. 2”, trasmesso dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta con nota del 15 luglio 2015 con protocollo n. 5597, che modifica il “Progetto definitivo: Interventi sotto aree A1-2-3-6 e realizzazione di un bacino di confinamento dei rifiuti movimentati dalla aree oggetto di intervento”, approvato con prescrizioni con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1709/TRI del 25 luglio 2011, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a) deve essere garantita la realizzazione di un inquadramento storico-archeologico riferito all'area di specifico interesse archeologico, denominata da PTOP come “A56 - Necropoli dell'età del bronzo-ferro (Salassi)” oltre al confronto tra l'archeologo individuato e il geologo, esecutore della relazione geologica riferita alle opere di bonifica in argomento;
  - b) deve essere garantita l'assistenza archeologica continuativa durante l'esecuzione dei lavori all'interno dell'area di specifico interesse archeologico di cui alla lettera a). Tale assistenza dovrà essere condotta da parte di professionista in possesso dei requisiti per attuare le procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi della normativa vigente e sarà comprensiva della realizzazione di documentazione archeologica semplificata;
  - c) deve essere garantito l'eventuale approfondimento di carattere archeologico, in caso di rinvenimento di strutture e/o reperti antichi, concernente: sondaggio archeologico; documentazione grafica e fotografica secondo gli standard individuati dalla Soprintendenza; relazione archeologica di fine sondaggio;
  - d) deve essere garantito l'utilizzo di mezzi meccanici adeguati (pala meccanica con benna priva di denti) durante le operazioni di sterro e/o scotico all'interno dell'area di specifico interesse archeologico di cui lettera a), per evitare di stravolgere l'esistente stratificazione antica.
2. L'approvazione di cui al comma 1 attiene ai soli aspetti di salvaguardia ambientale e limitatamente al livello di dettaglio del progetto medesimo, restando pertanto da verificare nelle sedi opportune e competenti tutti gli altri aspetti progettuali a livello esecutivo, nonché di buona realizzazione e gestione delle future opere, salvaguardando i diritti dei terzi.
3. Devono altresì essere ottemperate le prescrizioni fissate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1709/TRI del 25 luglio 2011.
4. È autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nel Progetto definitivo di bonifica di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
5. Resta salvo l'obbligo della Regione Autonoma Valle d'Aosta di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici.
6. La corretta esecuzione e il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 29 settembre 2015.

### **ART. 2**

1. I lavori previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre sei mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma presente nel Progetto medesimo.

### **ART. 3**

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di rifiuti da trattare rispetto a quelli previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta Regione Autonoma Valle d'Aosta un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Gaia Checucci

